

SOPPRESSA GESTIONE SPECIALE EX RT.75 DEL DPR 761/1979**AL 31 DICEMBRE 2000**

	PASSIVITÀ	COSTITUZIONE		VARIAZIONI
		1° gennaio	31 dicembre	
1	DEBITO IN C/C VERSO L'INPS.....	2.642.628.868.297	3.029.453.000.179	386.824.131.882
2	RESIDUI PASSIVI			
	Debito verso Istituti di patronato e assistenza sociale.....	2.216.926.280	1.922.962.980	-293.963.300
	Debito per rate di pensione.....	10.180.000	1.342.000	-8.838.000
	Debito per oneri finanziari derivanti dalla cessione di crediti contributivi art.13 L.448/98 e successive modificazioni...	2.187.061.280	1.901.935.980	-285.125.300
		19.685.000	19.685.000	0
3	RIMANENZE PASSIVE D'ESERCIZIO			
	Fondo per la copertura degli oneri derivanti dalla attuazione dell'art. 75 del D.P.R. n.761\1979.....	2.651.864.420	2.651.864.420	0
	TOTALE DELLE PASSIVITÀ.....	2.647.497.658.997	3.034.027.827.579	386.530.168.582

IL PRESIDENTE

MASSIMO PACI

I SINDACI

VALTER BARTOLUCCI - LORENZO DI MAIO
 FIORENZO PESIRI - GIOVANPIETRO SCOTTO DI CARLO

TRATTAMENTI PENSIONISTICI GIA' A CARICO DELLA SOPPRESSA

ENTRATE E USCITE

	ENTRATE	PREVENTIVO 1°nota di variazione* 2000	PREVENTIVO AGGIORNATO 2000	CONSUNTIVO 2000
1	CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI:	0	0	599.649.380
2	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO E PENSIONATI (all.n1).....	5.812.000.000	7.626.000.000	5.895.315.730
3	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI: - Valori capitali per la copertura degli oneri derivanti dalla attuazione dell'art.75 del D.P.R. n. 761/1979.....	339.166.200.000	340.428.680.000	357.329.888.144
4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE: - Recuperi di prestazioni	11.700.000.000	5.341.000.000	7.905.397.836
5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI: - Ammende, multe e sanzioni civili..... - Interessi di dilazione e differimento sul versamento dei contributi..... - Varie.....	45.200.000 38.000.000 0 7.200.000	21.120.000 14.000.000 320.000 6.800.000	35.764.000 16.401.000 1.677.000 17.686.000
	A - COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	356.823.400.000	353.416.800.000	371.766.015.090
6	CANONE D'USO NETTO DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI ADIBITI AD UFFICI.....	7.000.000	6.000.000	8.487.000
7	ATTRIBUZIONE RATEI ATTIVI FINALI: - Per quote di partecipazione degli iscritti in attività di esercizio (all.1)	0	0	50.478.000
8	ONERI SOSPESI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI IN ATTESA DEFINIZIONE DEI CORRISPETTIVI VALORI DI COPERTURA.....	162.182.711.000	163.019.853.000	159.366.271.572
	B -COMPONENTI ECONOMICHE.....	162.189.711.000	163.025.853.000	159.425.236.572
	TOTALE DELLE ENTRATE (A + B).....	519.013.111.000	516.442.653.000	531.191.251.662

* I dati coincidono con quelli del preventivo originario

GESTIONE SPECIALE EX ART.75 DEL DPR 761/1979

DELL'ANNO 2000

	U S C I T E	PREVENTIVO 1°nota di variazione* 2000	PREVENTIVO AGGIORNATO 2000	CONSUNTIVO 2000
1	SPESE PER PRESTAZIONI: - Rate di pensione	277.627.000.000	274.272.500.000	260.877.834.500
	- Liquidazioni in capitale.....	277.127.000.000	274.127.000.000	260.452.922.380
	- Indennità una tantum.....	0	139.500.000	295.475.398
		500.000.000	6.000.000	129.436.722
2	TRASFERIMENTI PASSIVI: Contribuzioni a favore di Enti vari: - Enti di patronato e assistenza sociale.....	0	0	1.351.000
	- Istituto italiano medicina sociale.....	0	0	1.341.000
		0	0	10.000
3	ONERI FINANZIARI: - Interessi passivi su prestazioni arretrate.....	13.000.000	315.000.000	1.061.963.778
	- Oneri finanziari derivanti dalla cessione di crediti contributivi art.13 L.448/98 e successive modificazioni.....	0	300.000.000	1.061.963.778
4	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI: - Uscite diverse.....	13.000.000	15.000.000	0
	- Rivalutazione monetaria di prestazioni arretrate.....	172.400.000	340.300.000	45.535.278
		3.400.000	3.300.000	5.146.000
		169.000.000	337.000.000	40.389.278
	A - COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	277.812.400.000	274.927.800.000	261.986.684.556
5	SPESE DI AMMINISTRAZIONE.....	2.016.000.000	1.712.000.000	2.566.424.000
6	ONERI TRIBUTARI.....	60.000.000	51.000.000	97.185.000
7	INTERESSI PASSIVI SUL C/C CON L'INPS.....	109.261.000.000	109.628.000.000	136.370.416.000
8	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE: - Eliminazione crediti per prestazioni da recuperare.....	0	0	46.689.191
9	STORNO ONERI SOSPESI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI IN ATTESA DEFINIZIONE DEI CORRISPETTIVI VALORI DI COPERTURA...	129.863.711.000	130.123.853.000	130.123.852.915
	B - COMPONENTI ECONOMICHE.....	241.200.711.000	241.514.853.000	269.204.567.106
	TOTALE DELLE USCITE (A + B).....	519.013.111.000	516.442.653.000	531.191.251.662

ALLEGATI

Allegato n.1

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1 ^a nota di variazione 2000 (dato economico)	PREVENTIVO aggiornato 2000 (dato economico)	CONSUNTIVO 2000			
			ACCERTATI nel 2000	meno: rateo al 31.12.1999	più: rateo al 31.12.2000	Totale (dato economico)
Quote di partecipazione :						
Iscritti in attività' di esercizio.....	369.000.000	481.000.000	313.534.000	0	50.478.000	364.012.000
Pensionati.....	5.543.000.000	7.145.000.000	5.581.781.730	0	0	5.581.781.730
TOTALE.....	5.912.000.000	7.626.000.000	5.895.315.730	0	50.478.000	5.945.793.730

APPENDICE

EVOLUZIONE NORMATIVA E LEGISLATIVA

Nell'esercizio 2000 la Gestione Speciale ex art. 75 D.P.R. n. 761/79 è stata influenzata dalle disposizioni emanate dalla Legge 17 maggio 1999, n. 144.

L'art. 64 della citata legge (recante "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli Enti previdenziali"), con effetto dal 1° ottobre 1999, ha disposto la soppressione dei fondi integrativi esistenti presso gli enti pubblici rientranti nella disciplina di cui alla Legge n. 70/75, compresa la Gestione speciale per il personale degli Enti disciolti costituita presso l'INPS ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 761/79.

Dal 1° ottobre 1999 è stata soppressa la contribuzione prevista per il finanziamento dei Fondi medesimi, è stata garantita l'erogazione delle prestazioni in essere e gli iscritti hanno conservato il diritto al trattamento integrativo, calcolato secondo le normative regolamentari in vigore presso i predetti Fondi, in base all'anzianità contributiva posseduta al 30 settembre 1999.

I trattamenti integrativi maturati saranno rivalutati annualmente sulla base degli indici dei prezzi al consumo e saranno erogati in aggiunta al trattamento pensionistico a carico del regime base.

Il comma 5 dell'art. 64 della Legge n. 144/99 ha istituito, a decorrere dal 1° ottobre 1999, un contributo di solidarietà, a carico degli iscritti e dei pensionati, pari al 2% da commisurare alle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria erogate o maturate presso i Fondi medesimi alla data del 30/09/1999.

Di particolare rilevanza per la Gestione sono le disposizioni contenute nel comma 6 dell'art. 64 della Legge n. 144/99 che ha stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, che l'importo minimo individuale delle prestazioni integrative liquidate, a far tempo dal 1° gennaio 1995, a carico della Gestione Speciale ex art. 75 D.P.R. n. 761/79, è pari allo 0,50% della retribuzione imponibile nella gestione speciale per ogni anno di servizio utile fino ad un massimo del 20% e comunque non potrà essere inferiore, per quaranta anni di contribuzione utile, al minimo di pensione in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria maggiorato del 25%.

Il trattamento pensionistico complessivo annuo non può essere in ogni caso superiore all'importo della retribuzione pensionabile annua presa in considerazione ai fini del calcolo della prestazione spettante secondo la normativa vigente nell'assicurazione generale obbligatoria.

Per tutti i Fondi interessati la norma ha disposto che gli oneri relativi alle pensioni già in essere, nonché quelli relativi ai trattamenti maturati al 30 settembre 1999 dagli iscritti ancora in servizio restano a carico del bilancio dei rispettivi enti presso i quali è istituita apposita evidenza contabile alla quale imputare le situazioni debitorie e creditorie pregresse, nonché il contributo di solidarietà del 2%.

La disposizione, dettata con riferimento ai Fondi per il personale di Enti esistenti, pone problemi di applicazione alla Gestione Speciale ex art. 75 del D.P.R. n. 761/79 verso la quale l'INPS si qualifica come ente gestore della forma previdenziale integrativa (comma 3 del citato art. 75) e non anche come datore di lavoro.

La Gestione ha sempre avuto bilanci propri rientranti nel campo dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e mai ha avuto attinenza alcuna con le spese per il personale dell'Istituto.

Per questo si ritiene che l'evidenza contabile della Gestione non possa essere inserita tra le spese relative al personale INPS poiché gli iscritti e i pensionati della Gestione sono estranei all'Istituto.

Occorre evidenziare poi che l'indennità integrativa speciale di cui alla Legge n. 324/59, erogata sulle pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1995, fa carico alla stessa Gestione Speciale e non agli Enti di appartenenza come invece avviene per i pensionati a carico di altri fondi. Pertanto, l'indennità integrativa speciale è da comprendere nell'importo della prestazione integrativa su cui conteggiare il contributo di solidarietà del 2%.

Le problematiche interpretative della norma sono state segnalate ai Ministeri vigilanti con l'invito ad offrire le opportune soluzioni in occasione dell'emanaione dei decreti previsti dal comma 9 dell'art. 64 della Legge n. 144/99 per la formalizzazione delle disposizioni regolamentari di attuazione della norma.

Ai fini della perequazione automatica delle pensioni, si cita l'art. 34 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 il quale al comma 1 prevede che con effetto dal 1° gennaio 1999, il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi, nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all'art. 59, comma 3 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.

L'aumento della perequazione dovuto in applicazione del citato comma 1 viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo.

Il decreto 20 novembre 2000 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica ha fissato la percentuale di variazione delle pensioni, per l'anno 1999, da applicare dal 1° gennaio 2000 nella misura definitiva dell'1,6 (in via previsionale era stata attribuita nella misura dell'1,5).